

Sub. B

STATUTO
AZIENDA
CONSORZIALE
TRASPORTI
A. C. T.

sede in Reggio Emilia

INDICE

TITOLO I^ : Costituzione e scopo

- Articolo 1 - Costituzione e sede
- Articolo 2 - Scopi e finalità
- Articolo 3 - Durata, recesso e scioglimento
- Articolo 4 - Ammissione all'Azienda speciale consortile
- Articolo 5 - Quote di partecipazione
- Articolo 6 - Patrimonio dell'Azienda speciale consortile
- Articolo 7 - Conferimenti
- Articolo 8 - Investimenti
- Articolo 9 - Rapporti economico-finanziari

TITOLO II^ : Organi dell'Azienda speciale consortile

- Articolo 10 - Organi
- Articolo 11 - Composizione dell'Assemblea
- Articolo 12 - Attribuzioni dell'Assemblea
- Articolo 13 - Presidenza dell'Assemblea
- Articolo 14 - Sessioni
- Articolo 15 - Convocazione
- Articolo 16 - Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Articolo 17 - Prima adunanza
- Articolo 18 - Segreteria dell'Assemblea
- Articolo 19 - Consiglio d'Amministrazione
- Articolo 20 - Decadenza da componente del Consiglio d'Amministrazione
- Articolo 21 - Vacanza e surroga dei Consiglieri
- Articolo 22 - Revoca o scioglimento del Consiglio d'Amministrazione
- Articolo 23 - Competenze del Consiglio d'Amministrazione
- Articolo 24 - Presidente del Consiglio d'Amministrazione
- Articolo 25 - Potere di delega
- Articolo 26 - Segreteria del Consiglio di Amministrazione
- Articolo 27 - Nomina del Direttore
- Articolo 28 - Competenze del Direttore
- Articolo 29 - Atti fondamentali dell'Azienda speciale consortile e del Consiglio d'Amministrazione

TITOLO III^ : Contabilità e finanza

- Articolo 30 - Equilibrio di gestione
- Articolo 31 - Utile netto di esercizio
- Articolo 32 - Fonti finanziarie
- Articolo 33 - Perdite
- Articolo 34 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Articolo 35 - Responsabilità
- Articolo 36 - Incompatibilità
- Articolo 37 - Controversie

TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPO

Articolo 1
Costituzione e sede

- 1- A norma e per gli effetti delle leggi vigenti, fra la Provincia di Reggio Emilia e tutti i 42 Comuni della Provincia di Reggio Emilia è costituito, a seguito di specifica convenzione, approvata e sottoscritta, un'Azienda speciale consortile volontaria, nella forma dell'Azienda speciale consortile di cui agli artt. 30, 31 e 114 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), la quale assume la denominazione di

"AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - A.C.T ."

- 2- L'Azienda speciale consortile ha la propria sede in Reggio Emilia.
- 3- L'Azienda speciale consortile è interamente costituita da consorziati pubblici. La partecipazione pubblica non potrà, in ogni caso, per tutta la durata dell'Azienda speciale, essere inferiore al 100%.
- 4- L'Azienda speciale consortile è ente dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e gestionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e, in particolare, del DPR 902/86 e della L. 702/78, in quanto applicabili.
- 5- Ai sensi e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di fonte europea a nazionale, gli Enti locali titolari del capitale sociale sono tenuti a esercitare sull'Azienda speciale consortile un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e l'Azienda speciale consortile è tenuta a realizzare la parte prevalente della propria attività, oltre l'80% del fatturato, con gli Enti locali che la controllano.
- 6- L'Azienda speciale consortile, che opera quale soggetto *in house* dei consorziati pubblici, può svolgere i compiti di cui al successivo art. 2 direttamente ovvero partecipando a società o enti in conformità alle disposizioni normative vigenti di fonte europea e nazionale; in tal caso le società e gli enti partecipati, qualora operino in conformità al modello *in house providing*, devono integrare tutti i requisiti normativamente previsti ai fini della legittimità degli affidamenti disposti.
- 7- Nel perseguimento del medesimo fine, l'Azienda speciale consortile e tutti i relativi organi sono obbligati ad osservare le prescrizioni della Convenzione e del "Regolamento sul controllo analogo" approvato in Assemblea da parte dei Consorziati.

Articolo 2 Scopi e finalità

- 1- ACT è un'Azienda speciale consortile fra enti locali, strumentale agli Enti locali che la partecipano ed ha i seguenti scopi e finalità:
- 1) gestire le partecipazioni in società che esercitano servizi di interesse generale o comunque operanti nei settori di riferimento dell'Azienda speciale consortile;
 - 2) gestire le procedure concorsuali per conto degli Enti consorziati per l'affidamento di servizi od opere pubbliche;
 - 3) organizzare, promuovere, amministrare e gestire i servizi complementari alla mobilità integrata delle persone e delle merci, ad esclusione del servizio di trasporto pubblico locale;
 - 4) organizzare, promuovere, amministrare e gestire i servizi inerenti alla sosta e ai parcheggi;
 - 5) effettuare manutenzione e costruzione delle infrastrutture per la mobilità;
 - 6) effettuare servizi tecnici, amministrativi, contabili e finanziari agli Enti consorziati, ivi compresa la gestione del patrimonio per conto degli Enti consorziati;
 - 7) partecipare agli strumenti di pianificazione territoriale della mobilità attraverso il supporto alla Agenzia Locale della Mobilità;
 - 8) svolgere tutti i servizi indicati nel presente articolo, anche per conto di Comuni non consorziati, nonché di altri Enti pubblici e società partecipate dall'Azienda speciale consortile, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di fonte europea e nazionale;
 - 9) svolgere ogni altra attività complementare, strumentale o sussidiaria alle precedenti.

Articolo 3
Durata, recesso e scioglimento

- 1- L'Azienda speciale consortile ha durata fino al 31/12/2050 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
- 2- E' consentito il recesso anche di un solo Ente consorziato.
- 3- Il recesso deve essere esercitato per tutti i servizi consorziati e non può essere richiesto prima che sia trascorso un quinquennio dall'ingresso dell'Ente locale in ACT.
- 4- Ogni Ente partecipante può recedere dall'Azienda speciale consortile, dandone comunicazione almeno due anni prima mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Presidente dell'Azienda speciale consortile. L'Assemblea potrà prendere atto di tale comunicazione soltanto se l'Ente suddetto non ha pendenze di ordine economico nei confronti dell'Azienda speciale consortile. Il recesso diventa operativo a partire dall'inizio del terzo esercizio successivo a quello in cui la decisione dell'Ente è stata notificata all'Azienda speciale consortile.
- 5- In caso di recesso unilaterale del singolo Ente, a questo sarà corrisposta una somma in denaro al netto di eventuali somme dovute all'Azienda speciale consortile. Tale somma sarà determinata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso sulle opere, sulle strutture e sui mezzi costituenti patrimonio comune e da ritenersi indivisibile.
- 6- I provvedimenti con cui l'Azienda speciale consortile dà atto dell'osservanza delle procedure stabilite per il recesso e con cui formula la proposta delle spettanze patrimoniali all'Ente locale recedente debbono essere approvati dall'Assemblea dell'Azienda speciale consortile con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, rappresentativi di almeno due terzi delle quote di partecipazione. Nel computo delle maggioranze richieste non viene considerata la quota dell'Ente recedente.
- 7- Ove non sia possibile raggiungere l'accordo, si applicherà l'art. 37 del presente statuto.
- 8- Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti il recesso di un Ente locale vengono trasmesse ai Consigli degli Enti consorziati per presa d'atto.
- 9- Gli eventuali mutui contratti dall'Azienda speciale consortile per l'esecuzione delle opere da assegnare all'Ente Consorziato recedente dovranno essere estinti anticipatamente a totale carico dell'Ente stesso; in difetto a quanto sopra l'Ente consorziato dovrà subentrare all'Azienda speciale consortile in qualità di ente mutuatario.
- 10- In conseguenza del recesso, l'eventuale prosecuzione della fornitura di servizi dovrà essere regolata da specifica convenzione.
- 11- A richiesta di almeno un terzo degli Enti consorziati e con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti dell'Assemblea rappresentanti almeno i 2/3 delle quote di partecipazione, l'Azienda speciale consortile può essere volontariamente sciolta in qualsiasi momento.
- 12- In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Azienda speciale consortile è ripartito tra gli Enti locali partecipanti in ragione delle rispettive quote di partecipazione e dei conferimenti effettuati, fatti salvi i diritti dei terzi e previa deduzione delle passività. I beni assegnati in affitto o in comodato, o conferiti in uso, sono restituiti agli Enti proprietari.
- 13- Le stesse modalità di cui al comma precedente sono applicate per la ripartizione dei fondi di riserva costituiti durante la vita dell'Azienda speciale consortile.

Articolo 4
Ammissione all'Azienda speciale consortile

- 1- Fermo restando che l'Azienda speciale consortile può essere partecipata solo da Enti locali, potranno essere ammessi a far parte dell'Azienda speciale consortile altri Enti locali territoriali che risultino avere interesse comune con gli Enti consorziati, previa adesione e sottoscrizione della Convenzione e del Regolamento sul controllo analogo vigenti.
- 2- Sulla domanda di ammissione delibera l'Assemblea dell'Azienda speciale consortile, fermo restando quanto previsto dal Regolamento sul controllo analogo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e la presenza in Assemblea di almeno due terzi delle quote stesse; l'Assemblea apporta le conseguenti variazioni delle quote di partecipazione degli Enti consorziati.
- 3- La deliberazione dell'Assemblea è comunicata a tutti gli Enti consorziati secondo la procedura di cui all'articolo 12, commi 3, 4 e 5.
- 4- La partecipazione all'Azienda speciale consortile non comporta per gli Enti consorziati l'automatico affidamento alla gestione consortile di tutti i servizi individuati fra gli scopi dell'Azienda speciale consortile stessa.

Articolo 5
Quote di partecipazione

1- Le quote di partecipazione degli Enti all'Azienda speciale consortile stabilite, con i criteri di cui al punto 4 comma 1 della convenzione, sono così determinate:

Ente consorziato	quota di partecipazione
Provincia di Reggio Emilia	28,62
Comune di Reggio Emilia	38,55
Comune di Albinea	1,37
Comune di Bagnolo in Piano	0,58
Comune di Baiso	0,28
Comune di Bibbiano	0,61
Comune di Boretto	0,36
Comune di Brescello	0,38
Comune di Cadelbosco Sopra	0,70
Comune di Campagnola	0,38
Comune di Campegine	0,32
Comune di Carpineti	0,35
Comune di Casalgrande	1,97
Comune di Casina	0,34
Comune di Castellarano	0,65
Comune di Castelnovo Monti	1,00
Comune di Castelnovo Sotto	0,61
Comune di Cavriago	0,67
Comune di Canossa	0,28
Comune di Correggio	2,94
Comune di Fabbrico	0,47
Comune di Gattatico	0,39
Comune di Gualtieri	0,53
Comune di Guastalla	1,99
Comune di Luzzara	0,68
Comune di Montecchio Emilia	1,08
Comune di Novellara	0,96
Comune di Poviglio	0,53
Comune di Quattro Castella	0,71
Comune di Reggiolo	0,63
Comune di Rio Saliceto	0,36
Comune di Rolo	0,29
Comune di Rubiera	2,30
Comune di Sant'Ilario d'Enza	2,20
Comune di San Martino in Rio	0,44
Comune di San Polo d'Enza	0,39
Comune di Scandiano	3,16
Comune di Toano	0,34
Comune di Ventasso	0,52
Comune di Vetto	0,19
Comune di Vezzano sul Crostolo	0,29
Comune di Viano	0,21
Comune di Villa Minozzo	0,38
Totale	100,00

- 2- Dette quote potranno essere modificate, anche a richiesta di uno o più Enti consorziati, soltanto con il consenso unanime di tutti gli Enti aderenti e, comunque, dovranno essere verificate ogni 5 anni, salvo quanto previsto dal precedente articolo 4 relativo all'ammissione di nuovi Enti.
- 3- In caso di unificazione di Comuni consorziati, la quota di partecipazione dell'Ente risultante sarà pari alla somma delle quote spettanti ai singoli Comuni nel momento dell'unificazione.
- 4- In caso di recesso di un Ente, di norma, spetta all'Assemblea rideterminare proporzionalmente le percentuali di partecipazione di ogni Ente ancora aderente all'Azienda speciale consortile. La relativa delibera assembleare dovrà essere sottoposta alla successiva approvazione dei singoli Enti aderenti all'Azienda speciale consortile.
- 5- La quota di partecipazione di ciascun Ente consorziato, come risultante al comma 1, è presa a base per la determinazione:
 - della quota con la quale il rappresentante dell'Ente partecipa agli atti deliberativi dell'Assemblea;
 - della quota con la quale l'Ente partecipa ai risultati di gestione.

Articolo 6
Patrimonio dell'Azienda speciale consortile

- 1- Il Patrimonio consortile è costituito da:
 - a) capitale di dotazione, formato da beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi assegnati dagli Enti all' Azienda speciale consortile all'atto dell'adesione o successivamente;
 - b) beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dall' Azienda speciale consortile;
 - c) partecipazione in società operanti nei medesimi settori di riferimento;
 - d) dotazioni patrimoniali non essenziali allo svolgimento del servizio pubblico di trasporto.

- 2- E' compito dell'Azienda speciale consortile curare la manutenzione ordinaria di tutti i beni concessi in dotazione, locazione o comodato dagli Enti consorziati. Gli interventi di manutenzione straordinaria comportanti migliorie, sostituzioni e trasformazioni necessarie per la funzionalità del servizio, sono preventivamente concordati con l'Ente proprietario.

- 3- Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti l'esercizio di un affidamento ricadono sull'Ente consorziato affidante ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

Articolo 7
Conferimenti

- 1- Gli Enti consorziati possono assegnare in dotazione o concedere in locazione o comodato all'Azienda speciale consortile beni mobili o immobili.
- 2- Il corrispettivo dei beni concessi in locazione è fissato, volta per volta, dal Consiglio d'Amministrazione d'intesa con gli Enti consorziati interessati in base al loro valore. Per i beni assegnati in comodato non si farà luogo a compensazioni.

Articolo 8 Investimenti

- 1- Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti l'Azienda speciale consortile provvede secondo l'ordine seguente:
 - a) con i fondi all'uopo accantonati;
 - b) con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;
 - c) con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici;
 - d) con prestiti anche obbligazionari;
 - e) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati, anche in natura.

- 2- Gli investimenti, nonché la contrazione di mutui o l'assunzione di altre forme di indebitamento a qualsiasi titolo resisi necessari in via esclusiva per l'erogazione di un servizio direttamente affidato, ricadono interamente e in via esclusiva sul Consorzio affidante. Il Consorzio affidante è tenuto a rilasciare le garanzie necessarie all'attivazione dei suddetti finanziamenti, esonerando l'Azienda Speciale e gli altri Consorziati da ogni onere, anche in termini di assorbimento della capacità di indebitamento.

Articolo 9
Rapporti economico-finanziari

- 1- Gli Enti consorziati concorrono, in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione:
 - nella proprietà di beni, immobili e mobili, dell'Azienda speciale consortile;
 - nella partecipazione ai risultati di gestione, ad eccezione dei singoli affidamenti disposti direttamente secondo il modello in house per i quali valgono e si applicano le regole di cui all'art. 10 del Regolamento sul controllo analogo, fermo sempre restando quanto previsto al successivo comma 3;
 - nel conferimento dei capitali necessari per gli investimenti patrimoniali.

- 2- Tuttavia, per investimenti che, per la loro natura, determinano interessi differenziati fra gli Enti consorziali, l'Assemblea può stabilire, in accordo con gli Enti stessi, criteri di concorso diversi da quelli proporzionali di cui al comma 1. In tal caso le opere realizzate sono di proprietà degli Enti che hanno partecipato al finanziamento, in percentuale pari all'impegno finanziario da ciascuno di essi sostenuto.

- 3- I Consorziati che non affidano direttamente alcun servizio all'Azienda Speciale sono totalmente esclusi da qualsiasi responsabilità economica, finanziaria, legale e patrimoniale derivante dalle attività svolte nei confronti dei Consorziati che affidano direttamente tali servizi. Il risultato economico derivante dallo svolgimento di attività affidate direttamente ad ACT da parte di singoli Consorziati è a carico dei medesimi affidanti. Eventuali soccombenze, risarcimenti danni o oneri derivanti da contenziosi (giuslavoristici, civili o amministrativi) strettamente connessi all'esecuzione di un servizio specificamente affidato, sono posti ad esclusivo carico del Consorziato affidante.

TITOLO II

ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Articolo 10 Organi

- 1- Sono organi dell'Azienda speciale consortile:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - il Direttore;
 - il Collegio dei Revisori.

Articolo 11
Composizione dell'Assemblea

- 1- L'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 267/2000, è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nelle persone del Presidente della Provincia e dei Sindaci.
- 2- Tuttavia sia il Presidente della Provincia che i Sindaci possono delegare, quale rappresentante del proprio Ente in seno all'Assemblea, persona di loro fiducia, purché in possesso rispettivamente dei requisiti per essere eletto Consigliere Provinciale e Consigliere Comunale.
- 3- La delega assegnata dal Presidente della Provincia o dal Sindaco si intende effettuata fino a diversa comunicazione. Comunque il delegato cessa dalla rappresentanza allorché decade dalla propria carica il Presidente o il Sindaco delegante o per sopraggiunta mancanza dei requisiti necessari.
- 4- I rappresentanti degli Enti partecipano all'Assemblea con responsabilità pari alla quota di partecipazione all' Azienda speciale consortile del rispettivo Ente stabilita al precedente articolo 5.

Articolo 12
Attribuzioni dell'Assemblea

- 1- Gli Enti consorziati, ai quali, attraverso la partecipazione all'Azienda speciale consortile, spetta di determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività dello stesso, esprimono la loro volontà e le proprie direttive nell'ambito dell'Assemblea Consortile tramite i loro rappresentanti, nel rispetto della Convenzione e del Regolamento sul controllo analogo.
- 2- Spetta all'Assemblea:
 - a) eleggere nel proprio seno il Presidente dell'Assemblea;
 - b) eleggere il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente;
 - c) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e il suo Presidente;
 - d) deliberare le indennità, laddove la legge lo consenta, del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) determinare le finalità e gli indirizzi generali delle attività dell'Azienda speciale consortile e predisporre i programmi di intervento nei settori di competenza, coerentemente con quanto previsto dalla normativa regionale e locale;
 - f) approvare gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 29;
 - g) adottare l'eventuale provvedimento di revoca del Presidente o di singoli Consiglieri o di scioglimento del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 22;
 - h) deliberare sulle variazioni da apportare alle quote di partecipazione all' Azienda speciale consortile;
 - i) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti consortili, ad eccezione di quelli con valenza essenzialmente interna e/o organizzativa la cui competenza è riservata al Consiglio d'Amministrazione;
 - j) nominare il Segretario dell'Assemblea;
 - k) proporre agli Enti consorziati l'approvazione delle deliberazioni indicate al successivo comma 3;
 - l) assumere ogni altra deliberazione che, per legge, per Convenzione, Regolamento per Statuto, sia riservata all'Assemblea;
- 3- Fermo restando quanto previsto al successivo art. 35, le deliberazioni dell'Azienda speciale consortile riguardanti gli oggetti sottoindicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati:
 - a) richiesta di ammissione di altri Enti locali territoriali all'Azienda speciale consortile;
 - b) partecipazione e/o costituzione di Enti e/o società di cui all'articolo 2;
 - c) modifiche alla Convenzione e al Regolamento sul controllo analogo;
 - d) modifiche allo statuto dell'Azienda speciale consortile;
 - e) ricapitalizzazione dell'Azienda speciale consortile.
- 4- Le deliberazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del comma 3 richiedono, per acquisire efficacia, l'approvazione espressa dei singoli Enti consorziati, entro 90 giorni dalla comunicazione della relativa delibera dell'Azienda speciale consortile.
- 5- Nel caso in cui uno o più Enti consorziati non approvino o si oppongano alle suddette deliberazioni, l'Assemblea dovrà confermare gli atti medesimi con apposita deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, con la presenza in Assemblea di almeno i due terzi delle quote stesse e la metà numerica degli Enti consorziati.

Articolo 13
Presidenza dell'Assemblea

- 1- L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente.
- 2- Al Presidente dell'Assemblea spettano le seguenti funzioni:
 - a) convocare l'Assemblea fissandone il relativo ordine del giorno;
 - b) presiedere l'Assemblea, curandone lo svolgimento;
 - c) sottoscrivere, unitamente al Segretario, le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) curare, unitamente al Segretario, la trasmissione agli Enti consorziati degli atti dell'Azienda speciale consortile soggetti alla loro approvazione o per i quali è stato disposto l'obbligo di trasmissione;
 - e) provvedere a quanto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
- 3- In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il componente dell'Assemblea con la più alta quota di partecipazione.

Articolo 14 Sessioni

- 1- L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare i bilanci preventivi, annuali e pluriennali, ed il rendiconto di esercizio. Può riunirsi straordinariamente in ogni momento, per iniziativa del Presidente o a richiesta dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 15.
- 2- Le sedute dell'Assemblea di norma sono pubbliche.

Articolo 15
Convocazione

- 1- L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea. La convocazione avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di comunicazione simile (per esempio: e-mail, pec o fax) contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà pervenire al domicilio dei rappresentanti almeno cinque giorni prima dell'adunanza stessa. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
- 2- L'Assemblea è convocata entro il termine perentorio di 20 giorni se richiesta:
 - da almeno un terzo numerico dei rappresentanti degli Enti;
 - da uno o più Enti rappresentanti almeno un quinto delle quote di partecipazione;
 - dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16
Validità delle sedute e delle deliberazioni

- 1- L'Assemblea raggiunge il numero legale allorché i membri presenti rappresentano almeno il 50% delle quote di partecipazione ed un quinto degli Enti consorziati.
- 2- Ogni rappresentante degli Enti partecipa alla votazione con voto proporzionale alla quota di partecipazione dell'Ente indicata all'articolo 5 del presente statuto.
- 3- La deliberazione è approvata se riporta il consenso della maggioranza assoluta delle quote rappresentate dai partecipanti alla votazione.
- 4- In deroga al comma 1 del presente articolo, fermo comunque restando quanto previsto al precedente articolo 12 commi 3, 4 e 5, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti degli Enti consorziati e comunque portatori di almeno due terzi delle quote di partecipazione per l'adozione delle seguenti deliberazioni:
 - a) nomina, revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione;
 - b) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) atti che comportino la deliberazione degli Enti consorziati.
- 5- Le deliberazioni devono essere pubblicate negli Albi Pretori rispettivamente dell'Azienda speciale consortile, della Provincia e del Comune sede dell'Azienda speciale consortile stessa sotto la responsabilità del segretario dell'Assemblea e degli Enti suindicati.
- 6- E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga in audio/video conferenza a condizione che:
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti;
 - sia consentito regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
 - sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta presso la sede dell'Azienda speciale consortile, salvo che non sia diversamente stabilito nell'avviso di convocazione. Ai fini della validità dell'Assemblea in audio/video conferenza non è necessaria la contestuale presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante.

Articolo 17
Prima adunanza

- 1- La convocazione della prima adunanza è disposta dal rappresentante dell'Ente che ha la quota di partecipazione più elevata.
- 2- Il rappresentante suddetto presiede anche la seduta fino alla nomina del Presidente dell'Assemblea, che deve essere effettuata prima di ogni altra deliberazione.

Articolo 18
Segreteria dell'Assemblea

- 1- L'Assemblea provvede a nominare il Segretario, scelto tra i soci, dirigenti e i funzionari dell'Azienda speciale consortile o mediante attribuzione di incarico esterno non remunerato.
- 2- Di ogni assemblea viene redatto a cura del Segretario un verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 3- Il Segretario ha la responsabilità della verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea e della regolare tenuta dei registri, nonché della trasmissione agli Enti locali degli atti di competenza.
- 4- Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente.

Articolo 19
Consiglio d'Amministrazione

- 1- Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di 3 (tre) o 5 (cinque) membri, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e provinciale e posseggono requisiti di competenza tecnica ed amministrativa adeguati alla carica da rivestire ed all'attività da svolgere, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto delle previsioni della Convenzione e del Regolamento sul controllo analogo.
- 2- Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'Azienda speciale consortile, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse alle funzioni affidate all'Azienda speciale consortile e coloro che sono incompatibili ai sensi della disciplina normativa in vigore.
- 3- La nomina del Presidente è fatta dall'Assemblea, con votazione separata, prima di quella degli altri membri.
- 4- L'Assemblea Consorziale può con delibera motivata revocare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione.
- 5- I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
- 6- Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato alla scadenza amministrativa, a seguito di nuove elezioni amministrative e decade comunque dal mandato nel caso in cui anche durante il quinquennio vi siano elezioni amministrative che riguardino gli Enti consorziati rappresentanti complessivamente la maggioranza delle quote di partecipazione all'Azienda speciale consortile.
- 7- I Consiglieri non possono prendere parte ad alcuna fase di provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, o vi abbiano interesse i loro congiunti ed affini.
- 8- Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea nei casi in cui non è in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al comma precedente o per altro legittimo impedimento.
- 9- Laddove la norma lo consenta, l'Assemblea potrà deliberare sulla indennità di carica dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- 10- E' ammessa la possibilità che l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si tenga in audio/video conferenza a condizione che:
 - sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti;
 - sia consentito regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
 - sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto presso la sede dell'Azienda speciale consortile, salvo che non sia diversamente stabilito nell'avviso di convocazione. Ai fini della validità del Consiglio di Amministrazione in audio/video conferenza non è necessaria la contestuale presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante.

Articolo 20
Decadenza da componente del Consiglio di Amministrazione

- 1- La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a consigliere comunale o provinciale o le incompatibilità previste dalle leggi vigenti.
- 2- I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso. Contro la pronunzia del Consiglio d'Amministrazione l'interessato può ricorrere all'Assemblea consorziale, la quale decide definitivamente.
- 3- La deliberazione di decadenza adottata dal Consiglio è in ogni caso notificata all'interessato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
- 4- L'intero Consiglio decade se viene contemporaneamente a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 21
Vacanza e surroga dei consiglieri

- 1- L'Assemblea provvede alla surrogazione del Consigliere non appena si sia verificata la vacanza. A tale scopo il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di comunicare al Presidente dell'Assemblea la vacanza stessa entro 10 giorni da quello in cui essa si è verificata o è venuta a sua conoscenza.
- 2- La surrogazione ha effetto dalla esecutività della relativa deliberazione.
- 3- I componenti il Consiglio di Amministrazione, che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
- 4- Nelle more del procedimento di surrogazione da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione continua ad operare con la presenza dei Consiglieri rimasti. Qualora il Consiglio di Amministrazione dovesse decadere per qualsiasi ragione, fino all'efficacia della delibera assembleare di surrogazione, il Consiglio di Amministrazione decaduto resta in carica per gli atti urgenti e necessari di gestione ordinaria nel rispetto della normativa vigente in tema di *prorogatio*.

Articolo 22
Revoca o scioglimento del Consiglio di Amministrazione

- 1- Nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi consortili o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero di pregiudizio degli interessi dell'Azienda speciale consortile, la proposta motivata di revoca dei singoli Consiglieri o di scioglimento dell'intero Consiglio di Amministrazione può essere presentata all'Assemblea dal Presidente della stessa o da un terzo dei suoi rappresentanti ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- 2- Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste in materia dalle leggi vigenti.

Articolo 23
Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione svolge il ruolo di programmazione e di supervisore della gestione, allo scopo di realizzare le finalità e gli indirizzi fissati dall'Assemblea Consortile nel rispetto del Regolamento sul controllo analogo.

In particolare:

- 1) propone all'Assemblea, con proprio atto deliberativo, il piano programma ed i bilanci economici pluriennali e annuali corredati dalle relazioni illustrative e dagli altri allegati prescritti e le eventuali variazioni nonché il bilancio d'esercizio - conto consuntivo- corredato di una relazione sul funzionamento dell'Azienda speciale consortile e sul risultato complessivo di gestione;
- 2) approva i finanziamenti a breve termine e fa una proposta all'Assemblea per finanziamenti a medio o lungo termine;
- 3) emana direttive generali da osservare da parte del Direttore per l'attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'Azienda è destinata a soddisfare secondo gli indirizzi programmatici formulati dall'Assemblea;
- 4) delibera le spese e le alienazioni di beni, autorizza la indizione delle procedure di gara ed approva i contratti, non riservati al Direttore dal "Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie";
- 5) delibera il ricorso a prestazioni professionali esterne, se non comprese fra le spese in economia dall'apposito Regolamento;
- 6) approva, su proposta del Direttore:
 - a. l'organigramma funzionale dell'Azienda;
 - b. i regolamenti interni, riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento aziendale;
 - c. il fabbisogno annuale di personale;
 - d. il prelevamento dai fondi di riserva e di sviluppo;
 - e. la nomina, sviluppo di carriera ed eventuale licenziamento di dirigenti e quadri aziendali;
- 7) delibera il recepimento dei C.C.N.L. ed i contratti aziendali relativi al trattamento economico e normativo del personale, nonché gli altri atti concernenti la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;
- 8) nomina e revoca il Direttore;
- 9) delibera in merito ai contenziosi dell'Azienda speciale consortile con l'eccezione della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio consortile, che rimangono di competenza diretta del Direttore;
- 10) nomina il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- 11) nomina gli Amministratori delle Società e degli Enti a cui l'Azienda speciale consortile partecipa.

Articolo 24
Presidente del Consiglio di Amministrazione

1- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza istituzionale del Consiglio di Amministrazione nei rapporti esterni con gli Enti locali, provinciali, regionali e nazionali e con tutte le Autorità, ed è responsabile delle strategie aziendali e di gruppo;
- b) promuove le iniziative rivolte ad assicurare l'integrazione delle attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
- c) risponde delle attività dell'Azienda nei confronti dell'Assemblea Consortile;
- d) esprime gli indirizzi aziendali, così come questi vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- e) è promotore di iniziative e di programmi da sottoporre alla discussione del Consiglio di Amministrazione;
- f) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa gli ordini del giorno delle relative sedute;
- g) verifica la regolare costituzione del Consiglio, ne regola la discussione e le modalità di votazione;
- h) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio;
- i) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;
- j) vigila sull'andamento dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
- k) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio;
- l) adotta, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

Articolo 25
Potere di delega

- 1- In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente, se nominato, ovvero il Consigliere da lui espressamente delegato o, in mancanza, il Consigliere più anziano per nomina o, in caso di pari anzianità di nomina, quello che ha riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti, il maggiore di età.
- 2- Il Presidente può delegare la firma degli atti di sua competenza ad uno o più Consiglieri. Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse e della loro revoca viene data notizia all'Assemblea.

Articolo 26
Segreteria del Consiglio di Amministrazione

- 1- Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il Segretario tra i dipendenti dell'Azienda speciale consortile o tra i dipendenti degli Enti consorziati.
- 2- Di ogni riunione viene redatto a cura del Segretario un verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 3- Il Segretario ha la responsabilità della verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione e della regolare tenuta dei registri, nonché della trasmissione all'Assemblea degli atti di competenza.

Articolo 27
Nomina del Direttore

- 1- Il Direttore è nominato, ai sensi della normativa vigente, per il termine di tre anni, dal Consiglio d'Amministrazione e può essere individuato tra i dipendenti dell'Azienda speciale consortile; l'incarico di Direttore può essere altresì affidato a persona esterna dotata delle necessarie competenze e individuato mediante apposita selezione pubblica sulla base di *curricula* professionali.
- 2- Il Direttore deve essere in possesso di laurea magistrale, legalmente riconosciuta, in discipline tecniche o giuridiche od economiche.
- 3- Il Direttore può essere riconfermato, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 28 Competenze del Direttore

- 1- Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Azienda speciale consortile ed esercita tutte le funzioni relative alla attività di gestione che non sono per legge o per Statuto riservate ad altri organi, agendo nel quadro degli indirizzi e degli obiettivi determinati dal Consiglio di Amministrazione ed in stretto rapporto con il Presidente, nel rispetto del Regolamento sul controllo analogo.
- 2- Il Direttore, il quale ha la rappresentanza legale dell'Azienda speciale consortile ai sensi dell'art.33 del DPR 902/86, esercita le seguenti funzioni:
 - a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sovrintende all'andamento della gestione consortile, gestisce il personale, adottando i provvedimenti di sua competenza;
 - b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione nelle materie di competenza del medesimo e lo informa, anche su richiesta dello stesso, sull'andamento tecnico ed economico della gestione consortile, fornendo all'uopo ogni opportuna notizia o chiarimento;
 - c) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, dei bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale e del bilancio d'esercizio – conto consuntivo;
 - d) rappresenta l'Azienda speciale consortile di fronte ai terzi e in giudizio;
 - e) può richiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione e partecipa alle riunioni dello stesso con voto consultivo;
 - f) è datore di lavoro e assume il personale dell'Azienda nell'ambito del fabbisogno annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, ne dispone lo sviluppo di carriera e l'eventuale licenziamento, secondo i principi e le modalità fissati dalla legge e dal C.C.N.L. con esclusione per i dirigenti e i quadri, per i quali formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - g) presiede le aste, gli appalti e le licitazioni private ed esercita tutte le funzioni relative alle procedure di gara, con possibilità di delegare tale funzione a dirigenti o funzionari dell'Azienda speciale consortile;
 - h) stipula contratti, con possibilità di delegare tale funzione a dirigenti o funzionari dell'Azienda speciale consortile;
 - i) provvede direttamente alle spese ed opere da farsi in economia, alle spese per il normale ed ordinario funzionamento dell'Azienda speciale consortile ed alle alienazioni entro i limiti fissati dal regolamento aziendale in materia;
 - j) interviene personalmente, o facendosi rappresentare da altro dipendente dell'Azienda speciale consortile, previa procura da conferirsi nei modi di legge, nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere le controversie;
 - k) fornisce all'Assemblea ed agli Enti consorziati tutti i dati e le notizie richiesti dagli Organi di controllo o da altri Enti locali autorizzati.
- 3- Il Direttore fornisce ai componenti degli Organi Collegiali degli Enti proprietari le informazioni sull'andamento della gestione da questi richieste, in forza delle prerogative del loro mandato.
- 4- Il Direttore, sotto la sua responsabilità, può delegare ad uno o più dipendenti alcune delle proprie funzioni ed attività, mediante provvedimenti formali che vengano assicurati agli atti dell'Azienda speciale consortile.

Articolo 29
Atti fondamentali

- 1- Sono riservati all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 90 del DPR 902/86 e nel rispetto del Regolamento sul controllo analogo, le delibere del Consiglio di Amministrazione concernenti:
 - a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
 - b) il budget economico almeno triennale;
 - c) il bilancio di esercizio – conto consuntivo;
 - d) il piano degli indicatori di bilancio.
 - e) l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - f) la partecipazione e/o la costituzione di Enti e/o Società di cui all'articolo 2.

- 2- I predetti atti fondamentali del Consorzio sono da trasmettere agli Enti consorziati entro quindici giorni dalle deliberazioni di cui al precedente comma 1.

TITOLO III[^]

CONTABILITA' E FINANZA

Articolo 30

Equilibrio di gestione

- 1- L'Azienda speciale consortile, nel rispetto dell'articolo 41 del DPR 902/86, informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi, fra questi, i trasferimenti di ogni tipo, nonché i corrispettivi integrativi del costo dei servizi, con le modalità ed i tempi previsti dalla legge oltre che nel rispetto del piano programma.

Articolo 31
Utile netto di esercizio

- 1- L'utile netto d'esercizio dell'Azienda speciale consortile, risultante dal conto consuntivo approvato dall'Assemblea è destinato secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione tenuto conto della situazione finanziaria dell'Azienda speciale consortile e della necessità di sviluppo degli investimenti. E' prevista la costituzione di un fondo di riserva fino alla concorrenza del 20% del capitale di dotazione.

- 2- Gli utili netti possono essere destinati come segue:
 - a) al fondo di riserva;
 - b) all'incremento del fondo rinnovo impianti;
 - c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti, fino a concorrenza del fabbisogno previsto nei documenti programmatici;
 - d) agli Enti consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, fermo restando quanto previsto dalla convenzione e dal Regolamento sul controllo analogo.

Articolo 32
Fonti finanziarie

- 1- Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma si provvede:
- a) con i fondi all'uopo accantonati;
 - b) mediante le altre fonti di autofinanziamento;
 - c) con i contributi in conto capitale di altri Enti pubblici locali;
 - d) con prestiti, anche obbligazionari;
 - e) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati;
 - f) con conferimenti in natura.

Articolo 33
Perdite

- 1- Nel caso di perdita d'esercizio, fermo restando quanto previsto dalla convenzione e dal Regolamento sul controllo analogo, il Consiglio di Amministrazione analizza in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indica puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della medesima e quelli assunti o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione consortile.
- 2- La eventuale perdita d'esercizio deve essere ripianata con l'utilizzo del fondo di riserva. Se il fondo non sarà sufficientemente capiente, il Consiglio di Amministrazione dovrà formulare adeguate proposte da sottoporre alla Assemblea per l'approvazione.
- 3- Qualora, ad intervenuto equilibrio di bilancio nei termini e con le modalità previste dalla legge, per il secondo esercizio consecutivo si accerti il mancato equilibrio tra costi e ricavi o si verifichino perdite di esercizio o spostamenti significativi dagli obiettivi indicati nel piano di rientro approvato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dalla normale scadenza del mandato, deve essere espressamente confermato dall'Assemblea da convocarsi entro 30 giorni dall'approvazione del conto consuntivo.
- 4- Le perdite d'esercizio cagionate da un servizio direttamente affidato all'Azienda Speciale ricadono integralmente sul consorzio affidatario anche ai sensi dell'art. 10 del Regolamento e dell'art. 9 del presente statuto.

Articolo 34
Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1- Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri, scelti e nominati in conformità alle leggi vigenti in materia e nel rispetto del Regolamento sul controllo analogo.
- 2- In ogni caso la scelta va fatta al di fuori dell'Assemblea Consortile, del Consiglio d'Amministrazione e degli organi istituzionali degli Enti consorziati.
- 3- La proposta di scelta dei Revisori non può essere discussa e deliberata ove non sia corredata dei curricula professionali e dei titoli comprovanti il possesso dei requisiti di legge.
- 4- Il Collegio dei Revisori vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corretta gestione economico-finanziaria dell'Azienda, attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché la conformità delle valutazioni di bilancio, e svolge ogni altra funzione assegnata dalla legge.
- 5- I Revisori possono in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza e richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni aziendali o su determinati affari.

Articolo 35
Responsabilità

- 1- Gli Amministratori, la Direzione, i dipendenti dell'Azienda speciale consortile sono soggetti alle responsabilità previste e disciplinate dalla legge e dalla normativa vigente.

Articolo 36 Incompatibilità

- 1- Non possono essere nominati Direttore o dipendenti dell'Azienda speciale consortile i membri dell'Assemblea e i membri del Consiglio di Amministrazione né possono essere membri dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione, il Direttore o i dipendenti dell'Azienda speciale consortile medesimo.
- 2- Il regime delle incompatibilità è regolato dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 37
Controversie

- 1- Qualsiasi controversia tra i Consorziati e/o tra uno o più degli stessi e l'Azienda speciale consortile relativamente alla interpretazione, alla validità, all'efficacia e all'esecuzione del presente statuto, laddove non sia superabile in via bonaria, è rimessa alla competenza del foro di Reggio Emilia.